S.I.P.S.E.

REGISTRO INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

DOSSIER TECNICO-ISTITUZIONALE RISM-LIS

Fascicolo individuale di valutazione, verifica documentale, qualificazione e monitoraggio della Lira Italiana Sovrana

Codice del fascicolo: RISM-LIS-001
Strumento esaminato: LIS – Lira Italiana Sovrana
Categoria primaria: Strumento economico e monetario dichiarato
Categorie secondarie: Unità di conto, strumento di scambio, eventuale strumento digitale e contabile
Registro competente: RISM – Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli
Struttura istruttoria: S.V.S.-RISM
Unità competente: U.T.S.E.
Organo di qualificazione: C.Q.N.
Stato iniziale: ISTRUTTORIA IN CORSO – DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

Versione: 1.0
Data di apertura: 14 novembre 2026
Sede istituzionale: SIPSE

PARTE I – ISTITUZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL FASCICOLO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Dossier disciplina l'istruttoria individuale relativa allo strumento economico denominato LIS – Lira Italiana Sovrana.
2. L'istruttoria ha lo scopo di esaminare:
   a. la natura giuridica ed economica della LIS;
   b. il soggetto emittente e i relativi poteri;
   c. il modello di emissione e circolazione;
   d. le denominazioni e le unità di conto;
   e. il rapporto dichiarato con l'euro;
   f. le eventuali condizioni di conversione e rimborso;
   g. le modalità di registrazione e contabilizzazione;
   h. i sistemi di trasferimento e compensazione;

i. la tutela dei possessori e degli utilizzatori;
j. i rischi giuridici, economici, finanziari, tecnologici e operativi;
k. la coerenza con le disposizioni generali del RISM.

3. Il fascicolo non attribuisce anticipatamente alcuna qualificazione positiva allo strumento.

Articolo 2 – Natura dell'istruttoria

1. L'istruttoria è svolta nell'ambito delle competenze interne del SIPSE.
2. La valutazione riguarda le caratteristiche dichiarate e documentate dello strumento.
3. La registrazione RISM non costituisce:
   a. riconoscimento della LIS come moneta avente corso legale;
   b. riconoscimento della LIS quale valuta ufficiale di uno Stato;
   c. autorizzazione all'emissione di moneta elettronica;
   d. autorizzazione bancaria;
   e. autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento;
   f. garanzia di convertibilità;
   g. garanzia di rimborso;
   h. garanzia pubblica di valore;
   i. riconoscimento automatico da parte di autorità o organismi esterni.
4. Ogni conclusione deve essere limitata alle evidenze effettivamente acquisite.

Articolo 3 – Identificazione dello strumento

Campo	Informazione
Denominazione	Lira Italiana Sovrana
Sigla	LIS
Categoria primaria	Strumento economico e monetario dichiarato
Unità di conto	Da verificare
Denominazioni progettuali	1, 5, 20 e 50 LIS, da documentare
Soggetto emittente	Da identificare
Soggetto amministratore	Da identificare
Sistema contabile	Da documentare
Sistema di circolazione	Da documentare
Rapporto con euro	Da dichiarare e verificare
Eventuale convertibilità	Da documentare
Eventuale infrastruttura digitale	Da documentare
Stato	Non ancora verificato

Articolo 4 – Soggetti coinvolti

Ai fini dell'istruttoria sono individuati i seguenti ruoli:

1. Emittente: soggetto responsabile dell'emissione.
2. Amministratore: soggetto incaricato della gestione operativa.
3. Responsabile della circolazione: soggetto che gestisce distribuzione e trasferimenti.
4. Responsabile contabile: soggetto che registra emissioni, disponibilità e movimenti.

5. Responsabile della conversione: soggetto eventualmente obbligato a effettuare conversioni o rimborsi.
6. Gestore dell'infrastruttura digitale: soggetto che gestisce gli eventuali sistemi informatici.
7. Intermediari: soggetti eventualmente coinvolti nella distribuzione, nel trasferimento o nel regolamento.
8. Struttura S.V.S.-RISM: struttura incaricata dell'esame specialistico.
9. U.T.S.E.: unità responsabile del coordinamento istruttorio.
10. C.Q.N.: organo competente alla deliberazione della qualificazione interna.

I soggetti devono essere identificati attraverso atti, statuti, regolamenti, contratti e documentazione relativa ai rispettivi poteri.

PARTE II – MODELLO ECONOMICO E MONETARIO

Articolo 5 – Descrizione della LIS

1. La LIS è sottoposta a valutazione quale strumento economico denominato Lira Italiana Sovrana.
2. Il progetto prevede un modello di emissione e utilizzo distinto dalla normale unità monetaria utilizzata nei rapporti economici ordinari.
3. La natura concreta della LIS deve essere determinata sulla base dei diritti attribuiti al possessore e degli obblighi assunti dall'emittente.
4. La denominazione «Lira Italiana Sovrana» non determina, di per sé, il riconoscimento di una moneta avente corso legale.

Articolo 6 – Caratteristiche progettuali dichiarate

Le caratteristiche progettuali da sottoporre a verifica sono le seguenti:

Parametro	Caratteristica dichiarata	Verifica
Denominazione	Lira Italiana Sovrana	Atto istitutivo
Sigla	LIS	Regolamento
Tagli progettuali	1, 5, 20, 50	Specifiche di emissione
Sistema di emissione	Da documentare	Deliberazioni
Rapporto con euro	Da definire	Regolamento economico
Circolazione	Da documentare	Regolamento
Contabilità	Da documentare	Piano contabile
Conversione	Da documentare	Regolamento
Infrastruttura LIS-Clear	Collegamento progettuale	Dossier specifico
Integrazione SIPSE Pay	Collegamento progettuale	Dossier specifico

Articolo 7 – Natura giuridica della LIS

1. L'emittente deve dichiarare quale delle seguenti strutture descrive effettivamente la LIS:
   a. unità di conto interna;
   b. strumento convenzionale di scambio;
   c. credito verso l'emittente;
   d. diritto contrattuale di conversione;
   e. strumento rappresentativo di disponibilità;
   f. moneta elettronica, ove ne ricorrano i presupposti normativi;
   g. cripto-attività o altro strumento digitale, ove applicabile;
   h. combinazione di più fattispecie.
2. La classificazione non può dipendere esclusivamente dal nome o dalla dichiarazione dell'emittente.
3. La struttura deve essere verificata in base alle caratteristiche concrete, ai contratti e alle modalità operative.

Articolo 8 – Unità di conto

1. L'emittente deve definire l'unità di conto LIS.
2. Deve essere chiarito se essa venga utilizzata per:
   a. esprimere prezzi;
   b. contabilizzare crediti e debiti;
   c. regolare obbligazioni commerciali;
   d. effettuare scambi volontari;
   e. registrare disponibilità;
   f. misurare valori interni al sistema.
3. Deve essere chiarito se l'unità LIS sia divisibile e secondo quale precisione.
4. Deve essere documentata la disciplina degli arrotondamenti e delle rettifiche.

Articolo 9 – Denominazioni e tagli

1. I tagli progettuali di 1, 5, 20 e 50 LIS devono essere descritti nelle specifiche tecniche.
2. Per ciascun taglio devono essere indicati:
   a. valore nominale;
   b. caratteristiche fisiche o digitali;
   c. identificativo;
   d. modalità di emissione;
   e. modalità di trasferimento;
   f. modalità di annullamento;
   g. eventuali elementi di sicurezza.
3. Deve essere chiarito se i tagli rappresentino unità fisiche, unità digitali, registrazioni contabili o denominazioni convenzionali.
4. Le denominazioni non costituiscono prova di valore intrinseco o di convertibilità.

Articolo 10 – Rapporto con l'euro

1. L'emittente deve indicare se la LIS abbia un rapporto di riferimento con l'euro.
2. Tale rapporto deve essere qualificato come:
   a. parametro contabile;
   b. riferimento convenzionale;
   c. prezzo di emissione;

d. prezzo di conversione;
e. obbligo contrattuale;
f. valore di mercato;
g. rapporto non garantito.

3. Se viene dichiarato un rapporto fisso, devono essere documentati:
    - soggetto che assume l'obbligo;
    - risorse disponibili;
    - condizioni di conversione;
    - limiti quantitativi;
    - commissioni;
    - tempi di esecuzione;
    - ipotesi di sospensione;
    - rimedi in caso di inadempimento.
4. Un rapporto contabile non costituisce automaticamente un diritto di rimborso alla pari.

PARTE III – EMISSIONE E RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE

Articolo 11 – Titolarità del potere di emissione

1. Deve essere identificato il soggetto che assume la responsabilità giuridica dell'emissione.
2. Devono essere acquisiti gli atti che attribuiscono al soggetto i relativi poteri.
3. Deve essere verificata la coerenza tra gli atti costitutivi, le deliberazioni e il regolamento LIS.
4. Eventuali rapporti con banche, amministratori, distributori o operatori tecnologici devono risultare da accordi documentati.

Articolo 12 – Deliberazione di emissione

Ogni emissione deve essere autorizzata mediante atto che riporti:

1. numero progressivo;
2. data;
3. quantità;
4. denominazioni;
5. finalità;
6. soggetto autorizzante;
7. modalità di registrazione;
8. eventuali limiti;
9. condizioni di distribuzione;
10. procedure di annullamento.

Articolo 13 – Limiti di emissione

L'emittente deve definire:

- quantità massima autorizzata;
- quantità emessa;
- quantità in circolazione;
- quantità non distribuita;
- quantità ritirata;
- quantità annullata;
- quantità eventualmente bloccata;
- quantità eventualmente riservata.

La consistenza deve essere riconciliabile mediante registrazioni verificabili.

Articolo 14 – Registro generale LIS

1. Deve essere istituito un registro delle emissioni.
2. Il registro deve consentire di ricostruire ogni emissione e ogni movimento.
3. Ogni registrazione deve riportare data, quantità, identificativo e causale.
4. Le rettifiche devono essere tracciabili.
5. Le registrazioni devono essere conservate secondo una politica documentata.
6. Devono essere previste procedure per la correzione di errori e la gestione delle contestazioni.

Articolo 15 – Responsabilità dell'emittente

L'emittente deve dichiarare:

1. quali obblighi assume;
2. quali obblighi non assume;
3. quali soggetti sono responsabili della gestione;
4. quali diritti spettano ai possessori;
5. quali sono le condizioni di cessazione dell'emissione;
6. come vengono trattate le unità in circolazione in caso di cessazione;
7. come vengono gestite le controversie;
8. quale legge disciplina i rapporti contrattuali.

PARTE IV – CIRCOLAZIONE E UTILIZZO

Articolo 16 – Modello di circolazione

L'emittente deve descrivere se la LIS sia destinata a:

1. circolazione interna a un sistema aderente;
2. scambi volontari tra soggetti;
3. regolamento di obbligazioni commerciali;
4. contabilizzazione di prestazioni;
5. utilizzo in circuiti di beni e servizi;
6. trasferimenti digitali;

7. integrazione con sistemi di compensazione;
8. altri utilizzi espressamente definiti.

Articolo 17 – Regolamento degli scambi

1. Il regolamento deve precisare quando un trasferimento LIS produca effetti tra le parti.
2. Deve essere indicato il momento in cui l'obbligazione commerciale si considera adempiuta, se tale effetto è previsto.
3. Devono essere distinti:
   a. accordo tra le parti;
   b. registrazione contabile;
   c. trasferimento dello strumento;
   d. eventuale pagamento in moneta avente corso legale;
   e. estinzione dell'obbligazione.
4. La registrazione in LIS non determina automaticamente l'estinzione di un debito espresso in euro o in altra valuta.

Articolo 18 – Accettazione volontaria

1. Il regolamento deve chiarire se l'accettazione della LIS sia volontaria.
2. Devono essere identificati i soggetti ammessi alla circolazione.
3. Devono essere definite le condizioni di adesione.
4. Devono essere stabilite le procedure di recesso.
5. Devono essere disciplinate le controversie relative a trasferimenti e prestazioni.

Articolo 19 – Prezzi e contabilizzazione

1. Deve essere definita la metodologia di determinazione dei prezzi espressi in LIS.
2. Devono essere disciplinati gli arrotondamenti.
3. Devono essere specificate le modalità di registrazione contabile.
4. Devono essere chiariti gli effetti fiscali delle operazioni secondo la normativa applicabile.
5. L'eventuale contabilizzazione interna in LIS non sostituisce gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge.

PARTE V – CONVERSIONE E RIMBORSO

Articolo 20 – Regolamento di conversione

L'emittente deve presentare un regolamento che specifichi:

1. soggetti legittimati;
2. importi minimi e massimi;
3. valuta o bene di destinazione;
4. rapporto applicato;
5. commissioni;
6. tempi;

7. documentazione richiesta;
8. condizioni di rifiuto;
9. eventuali sospensioni;
10. procedure di reclamo.

Articolo 21 – Natura della convertibilità

1. La convertibilità può essere:
   a. garantita contrattualmente;
   b. condizionata;
   c. limitata;
   d. facoltativa;
   e. non prevista.
2. La natura della convertibilità deve essere dichiarata in modo comprensibile.
3. Non può essere utilizzata l'espressione «convertibile» senza indicare chi sia obbligato, a quali condizioni e con quali risorse.
4. L'eventuale rapporto con l'euro non prova l'esistenza di riserve o disponibilità sufficienti.

Articolo 22 – Rimborso

1. Deve essere chiarito se il possessore abbia un diritto al rimborso.
2. Se esiste un diritto, devono essere indicati debitore, scadenza, modalità e rimedi.
3. Se il rimborso è discrezionale, tale circostanza deve essere evidenziata.
4. Devono essere definite le conseguenze della sospensione o cessazione del sistema.
5. Deve essere indicato il trattamento delle unità non reclamate.

Articolo 23 – Gestione delle richieste simultanee

La valutazione deve esaminare scenari di richiesta di conversione pari al:

- 10% delle unità in circolazione;
- 25%;
- 50%;
- 100%.

Devono essere documentate le risorse disponibili, i tempi di esecuzione e le eventuali limitazioni.

PARTE VI – CONTABILITÀ E RICONCILIAZIONE

Articolo 24 – Piano contabile LIS

L'emittente deve presentare un piano contabile che distingua almeno:

1. unità autorizzate;

2. unità emesse;
3. unità in circolazione;
4. unità ritirate;
5. unità annullate;
6. crediti eventualmente registrati;
7. obbligazioni eventualmente assunte;
8. disponibilità eventualmente detenute;
9. commissioni;
10. rettifiche e differenze.

Articolo 25 – Riconciliazione

1. La consistenza contabile deve essere riconciliata periodicamente.
2. La riconciliazione deve confrontare il registro LIS con le registrazioni degli eventuali intermediari.
3. Le differenze devono essere individuate e motivate.
4. Le operazioni non riconciliate devono essere segnalate.
5. Le rettifiche devono conservare la traccia della registrazione originaria.

Articolo 26 – Controllo e revisione

1. Devono essere individuati i responsabili del controllo interno.
2. Le verifiche indipendenti devono essere affidate a soggetti qualificati.
3. La relazione interna RISM non equivale a una revisione legale dei conti.
4. Eventuali attestazioni contabili devono essere chiaramente attribuite ai professionisti che le rilasciano.

PARTE VII – INTEGRAZIONE CON LIS-CLEAR E SIPSE PAY

Articolo 27 – Separazione funzionale

1. La LIS deve essere esaminata separatamente dalle infrastrutture destinate alla compensazione e ai pagamenti.
2. LIS-Clear e SIPSE Pay costituiscono oggetto di fascicoli tecnici specifici.
3. La registrazione della LIS non comporta automaticamente la qualificazione o l'autorizzazione dei sistemi collegati.

Articolo 28 – Rapporto con LIS-Clear

L'emittente deve descrivere:

1. modalità di registrazione delle posizioni;
2. eventuali crediti e debiti reciproci;
3. modalità di compensazione;

4. tempi di regolamento;
5. soggetti partecipanti;
6. gestione delle contestazioni;
7. trattamento delle posizioni insolute;
8. eventuali garanzie;
9. procedure di chiusura;
10. rapporto con gli intermediari autorizzati.

Articolo 29 – Rapporto con SIPSE Pay

1. Deve essere chiarito se SIPSE Pay svolga esclusivamente funzioni tecnologiche, contabili o di instradamento.
2. Devono essere identificati i soggetti che eventualmente ricevono, detengono o trasferiscono fondi.
3. Le attività che costituiscono servizi di pagamento regolamentati devono essere svolte da soggetti autorizzati, quando richiesto.
4. La piattaforma tecnologica non deve essere confusa con il soggetto giuridicamente responsabile del servizio di pagamento.

Articolo 30 – Interoperabilità

L'eventuale interoperabilità con altri strumenti economici deve essere disciplinata mediante specifiche che definiscano:

- strumenti ammessi;
- rapporti di conversione;
- regole di compensazione;
- soggetti responsabili;
- tempi di regolamento;
- trattamento delle differenze;
- gestione delle indisponibilità;
- procedure di contestazione;
- requisiti di sicurezza.

PARTE VIII – GOVERNANCE E TUTELA DEGLI UTILIZZATORI

Articolo 31 – Struttura di governance

L'emittente deve documentare:

1. organi decisionali;
2. poteri di emissione;
3. poteri di amministrazione;
4. responsabilità contabili;

5. controlli;
6. gestione dei conflitti di interesse;
7. procedure di sostituzione dei responsabili;
8. gestione delle controversie.

Articolo 32 – Trasparenza informativa

Prima dell'utilizzo o dell'acquisizione della LIS devono essere comunicate almeno:

1. natura dello strumento;
2. identità dell'emittente;
3. diritti del possessore;
4. limiti di trasferimento;
5. condizioni di conversione;
6. commissioni;
7. rischi;
8. modalità di reclamo;
9. disciplina della cessazione;
10. eventuale assenza di corso legale.

Articolo 33 – Tutela degli utilizzatori

Devono essere previste procedure per:

- reclami;
- errori di registrazione;
- trasferimenti non autorizzati;
- perdita delle credenziali;
- contestazioni;
- frodi;
- interruzioni operative;
- restituzione o recupero delle unità, ove previsto.

Articolo 34 – Conformità normativa

La struttura deve valutare, secondo le caratteristiche effettive della LIS e dei servizi collegati, l'applicabilità degli obblighi in materia di:

1. servizi di pagamento;
2. moneta elettronica;
3. attività finanziarie;
4. cripto-attività;
5. antiriciclaggio;
6. sanzioni finanziarie;
7. protezione dei dati;
8. tutela dei consumatori;
9. fiscalità;
10. contabilità.

L'analisi deve essere svolta con riferimento alle giurisdizioni in cui le attività vengono effettivamente esercitate.

PARTE IX – SISTEMA DELLE EVIDENZE

Articolo 35 – Livelli di evidenza

Si applicano i livelli stabiliti dal Regolamento generale RISM:

Livello	Significato
E0	Non verificato
E1	Dichiarato dall'emittente
E2	Documentato
E3	Verificato internamente
E4	Verificato indipendentemente

Articolo 36 – Registro delle evidenze LIS

Codice	Documento o evidenza	Livello iniziale	Stato
LIS-E01	Atto istitutivo	E0	Da acquisire
LIS-E02	Statuto dell'emittente	E0	Da acquisire
LIS-E03	Deliberazione di emissione	E0	Da acquisire
LIS-E04	Regolamento generale LIS	E0	Da acquisire
LIS-E05	Regolamento dei possessori	E0	Da acquisire
LIS-E06	Specifiche dei tagli	E0	Da acquisire
LIS-E07	Registro delle emissioni	E0	Da acquisire
LIS-E08	Quantità in circolazione	E0	Da acquisire
LIS-E09	Rapporto con euro	E0	Da acquisire
LIS-E10	Regolamento di conversione	E0	Da acquisire
LIS-E11	Regolamento di rimborso	E0	Da acquisire
LIS-E12	Piano contabile	E0	Da acquisire
LIS-E13	Riconciliazione contabile	E0	Da acquisire
LIS-E14	Governance	E0	Da acquisire
LIS-E15	Analisi regolamentare	E0	Da acquisire
LIS-E16	Architettura digitale	E0	Da acquisire
LIS-E17	Audit di sicurezza	E0	Da acquisire
LIS-E18	Accordi con intermediari	E0	Da acquisire
LIS-E19	Integrazione LIS-Clear	E0	Da acquisire
LIS-E20	Integrazione SIPSE Pay	E0	Da acquisire
LIS-E21	Informativa agli utilizzatori	E0	Da acquisire

LIS-E22 Analisi dei rischi E0 Da acquisire

Articolo 37 – Regola di non presunzione

1. Una dichiarazione non equivale a una prova.
2. Una registrazione contabile non equivale automaticamente a un diritto di credito.
3. Una denominazione monetaria non equivale a corso legale.
4. Un rapporto di cambio dichiarato non equivale a convertibilità garantita.
5. Una piattaforma digitale non equivale a un intermediario autorizzato.
6. Ogni risultato deve essere associato all'evidenza che lo sostiene.

PARTE X – MATRICE DI VALUTAZIONE SPECIALISTICA

Articolo 38 – Aree di valutazione

Area	Oggetto	Responsabile
A	Natura giuridica e regolamentare	Da designare
B	Economia monetaria e contabilità	Da designare
C	Emissione e circolazione	Da designare
D	Infrastruttura digitale	Da designare
E	Conversione e pagamenti	Da designare
F	Diritti dei possessori	Da designare
G	Governance e controlli	Da designare
H	Trasparenza e tutela degli utilizzatori	Da designare

Articolo 39 – Scala di valutazione

Per ogni area può essere utilizzata la scala interna:

- 0 – non documentato;
- 1 – dichiarato;
- 2 – documentato;
- 3 – verificato internamente;
- 4 – verificato indipendentemente.

La scala non costituisce rating creditizio o giudizio pubblico di affidabilità.

Articolo 40 – Criticità essenziali

Impediscono una proposta di qualificazione positiva, per gli aspetti interessati:

1. mancata identificazione dell'emittente;
2. assenza di regolamento dei diritti;
3. impossibilità di ricostruire la quantità emessa;
4. incoerenza sostanziale delle registrazioni;
5. dichiarazioni ingannevoli sul rapporto con l'euro;
6. convertibilità dichiarata senza obbligo o procedura verificabile;
7. mancata identificazione dei soggetti che gestiscono le operazioni;
8. assenza di autorizzazioni esterne necessarie per le attività concretamente svolte;
9. difetti gravi nella sicurezza dell'infrastruttura, quando essenziale;
10. impossibilità di garantire trasparenza minima agli utilizzatori.

PARTE XI – REGISTRO DEI RISCHI

Articolo 41 – Rischi principali

Rischio	Descrizione	Misura di mitigazione
Giuridico	Natura dello strumento non chiara	Regolamento completo e parere legale
Emissione	Quantità non riconciliabile	Registro e controlli
Valore	Rapporto con euro ambiguo	Metodologia pubblica
Conversione	Rimborso non garantito	Condizioni contrattuali esplicite
Liquidità	Risorse insufficienti	Piano di liquidità
Contabile	Errori di registrazione	Riconciliazione periodica
Operativo	Errori nei trasferimenti	Procedure e controlli
Digitale	Vulnerabilità informatiche	Audit e sicurezza
Regolamentare	Attività soggette ad autorizzazione	Analisi e adeguamento
Reputazionale	Comunicazioni fuorvianti	Informativa trasparente
Interoperabilità	Incompatibilità tra sistemi	Standard tecnici
Controparte	Inadempimento degli operatori	Accordi e controlli

Articolo 42 – Piano di mitigazione

Per ogni rischio deve essere indicato:

1. livello di rischio;
2. responsabile;
3. misura correttiva;
4. termine;
5. evidenza di completamento;
6. rischio residuo.

PARTE XII – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Articolo 43 – Apertura del fascicolo

Il fascicolo viene identificato con il codice RISM-LIS-001 e assegnato alla S.V.S.-RISM.

Articolo 44 – Acquisizione documentale

L'U.T.S.E. trasmette all'emittente la richiesta documentale di cui all'Allegato A.

Articolo 45 – Verifica preliminare

La struttura verifica:

1. completezza formale;
2. identificazione dei soggetti;
3. coerenza dei documenti;
4. identificazione della natura dello strumento;
5. presenza delle informazioni essenziali.

Articolo 46 – Integrazioni

1. Le richieste di integrazione devono essere protocollate.
2. Ogni risposta viene inserita nel fascicolo.
3. La mancata risposta non produce approvazione tacita.
4. Le carenze essenziali devono essere evidenziate nella relazione conclusiva.

Articolo 47 – Relazione specialistica

La S.V.S.-RISM predispone una relazione contenente:

1. oggetto dell'esame;
2. metodologia;
3. documenti analizzati;
4. livelli di evidenza;
5. risultanze;
6. criticità;
7. rischi;
8. misure correttive;
9. conclusioni;
10. proposta di qualificazione.

Articolo 48 – Decisione del C.Q.N.

Il C.Q.N. adotta una decisione motivata, limitata alle competenze interne RISM.

PARTE XIII – STATI DEL FASCICOLO E MONITORAGGIO

Articolo 49 – Stati istruttori

Codice	Stato
LIS-00	Fascicolo predisposto
LIS-01	Documentazione richiesta
LIS-02	Documentazione ricevuta
LIS-03	Verifica preliminare
LIS-04	Istruttoria specialistica
LIS-05	Integrazione richiesta
LIS-06	Verifica indipendente
LIS-07	Relazione conclusiva
LIS-08	Decisione C.Q.N.
LIS-09	Monitoraggio periodico

Articolo 50 – Stato iniziale

Alla data di apertura, il fascicolo assume lo stato:

LIS-01 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA / ISTRUTTORIA IN CORSO.

Nessuna caratteristica economica o giuridica è considerata verificata per effetto della sola apertura del fascicolo.

Articolo 51 – Monitoraggio

In caso di successiva qualificazione, l'emittente deve comunicare:

1. variazioni dell'emissione;
2. modifiche delle denominazioni;
3. variazioni del rapporto con l'euro;
4. modifiche dei diritti dei possessori;
5. modifiche delle condizioni di conversione;
6. variazioni degli intermediari;
7. modifiche dei sistemi digitali;
8. incidenti operativi;
9. controversie rilevanti;
10. modifiche normative o autorizzative pertinenti.

Articolo 52 – Sospensione e revoca

La qualificazione interna può essere sospesa o revocata nei casi previsti dal Regolamento generale RISM, in particolare in caso di informazioni false, carenze sostanziali, perdita dei requisiti o mancata comunicazione di variazioni rilevanti.

PARTE XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 – Riservatezza e pubblicità

1. La documentazione è conservata nel fascicolo RISM.
2. La scheda pubblica distingue dichiarazioni, documenti e verifiche.
3. Le informazioni riservate sono trattate secondo le regole applicabili.

Articolo 54 – Conservazione documentale

Il fascicolo è conservato con identificazione univoca, cronologia delle versioni, registrazione delle integrazioni e tracciabilità degli accessi.

Articolo 55 – Coordinamento normativo

Il presente Dossier opera in coordinamento con:

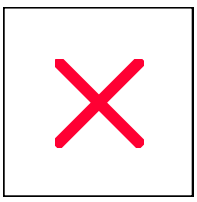
- Atto n. 03/RISM – Manuale Operativo Generale;
- Atto n. 04/RISM – Regolamento di valutazione e qualificazione;
- Decreto n. 05/RISM – Modelli tecnici e struttura delle valutazioni specialistiche.

Articolo 56 – Applicazione

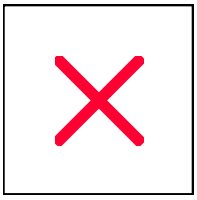
Il presente Dossier costituisce lo strumento operativo per l'apertura e la conduzione dell'istruttoria individuale RISM-LIS dalla data della sua adozione da parte dell'organo competente.

ALLEGATO A – ELENCO UFFICIALE DEI DOCUMENTI DA RICHIEDERE

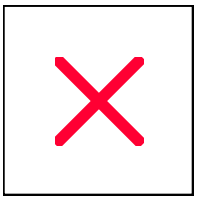
Sezione A – Identità ed emissione

- 

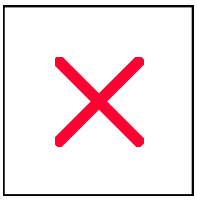
A01 – Atto costitutivo dell'emittente.

- 

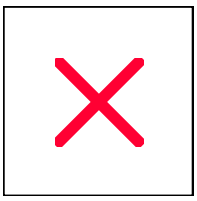
A02 – Statuto vigente.

- 

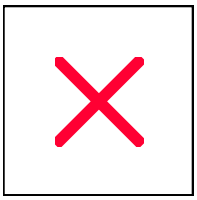
A03 – Identificazione del rappresentante legale.

- 

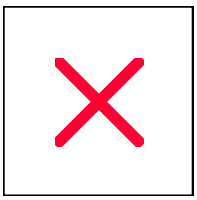
A04 – Atto istitutivo della LIS.

- 

A05 – Deliberazione di emissione.

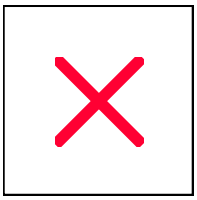
- 

A06 – Attribuzione dei poteri di emissione.

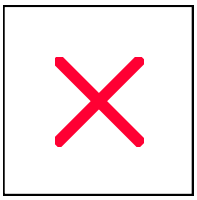
- 

A07 – Organigramma.

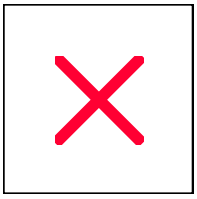
Sezione B – Regolamentazione

- 

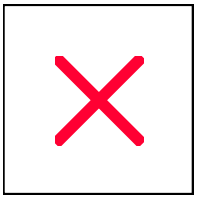
  B01 – Regolamento generale LIS.

- 

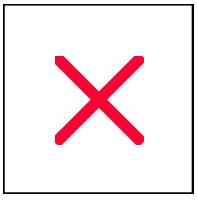
  B02 – Regolamento di emissione.

- 

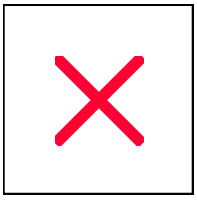
  B03 – Regolamento di circolazione.

- 

  B04 – Regolamento dei diritti dei possessori.

- 

  B05 – Regolamento di conversione.

- 

  B06 – Regolamento di rimborso.

- ☒

  B07 – Regolamento di adesione e recesso.

- ☒

  B08 – Informativa sui rischi.

Sezione C – Denominazioni e caratteristiche

- ☒

  C01 – Specifiche dei tagli 1, 5, 20 e 50 LIS.

- ☒

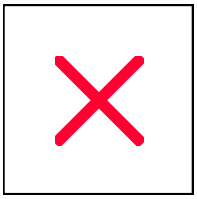
  C02 – Specifiche fisiche, se applicabili.

- ☒

  C03 – Specifiche digitali, se applicabili.

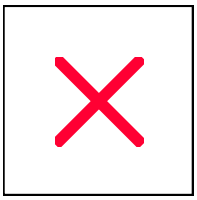
- ☒

  C04 – Sistema di identificazione delle unità.

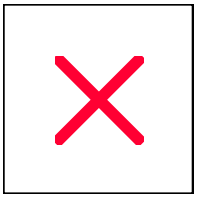
- 

  C05 – Regole di divisibilità e arrotondamento.

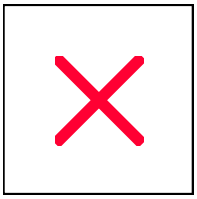
Sezione D – Emissione e contabilità

- 

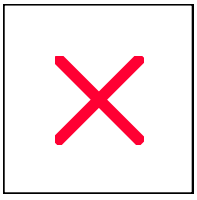
  D01 – Quantità massima autorizzata.

- 

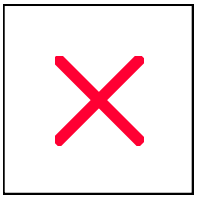
  D02 – Registro delle emissioni.

- 

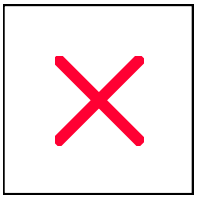
  D03 – Quantità effettivamente emessa.

- 

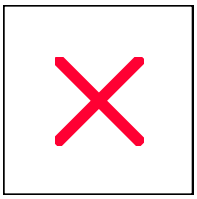
  D04 – Quantità in circolazione.

- 

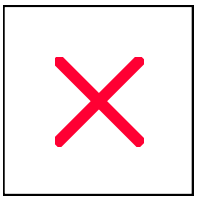
  D05 – Registro dei trasferimenti.

- 

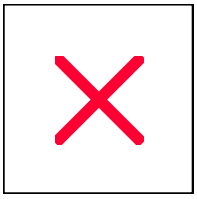
  D06 – Registro dei rimborsi e degli annullamenti.

- 

  D07 – Piano contabile.

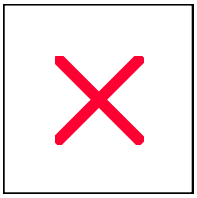
- 

  D08 – Riconciliazione contabile.

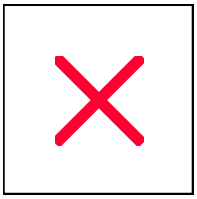
- 

  D09 – Situazione patrimoniale pertinente.

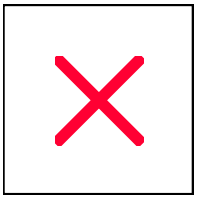
Sezione E – Rapporto con l'euro

- 

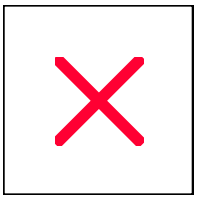
  E01 – Dichiarazione sul rapporto LIS/EUR.

- 

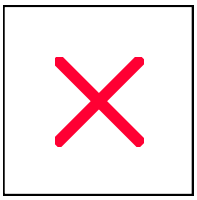
  E02 – Metodologia di determinazione del valore.

- 

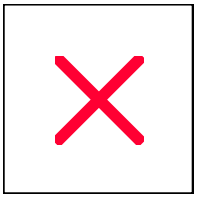
  E03 – Condizioni di conversione.

- 

  E04 – Risorse destinate al rimborso, se previsto.

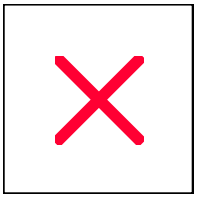
- 

  E05 – Limiti e commissioni.

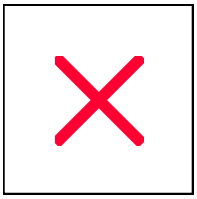
- 

  E06 – Informativa agli utilizzatori.

Sezione F – Infrastruttura digitale

- 

  F01 – Architettura tecnica.

- 

  F02 – Specifiche del registro.

- ☒

  F03 – Codice sorgente, ove applicabile.

- ☒

  F04 – Audit di sicurezza, ove disponibile.

- ☒

  F05 – Gestione delle chiavi e degli accessi.

- ☒

  F06 – Piano di continuità operativa.

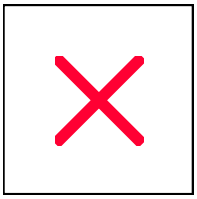
- ☒

  F07 – Piano di ripristino.

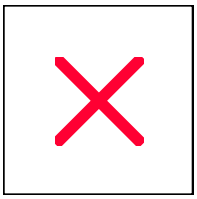
Sezione G – Integrazione e interoperabilità

- ☒

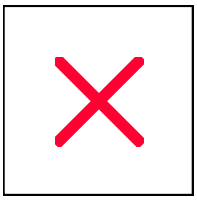
  G01 – Specifiche di integrazione LIS-Clear.

- 

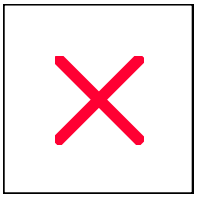
  G02 – Specifiche di integrazione SIPSE Pay.

- 

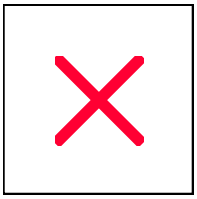
  G03 – Accordi con eventuali intermediari.

- 

  G04 – Regole di compensazione.

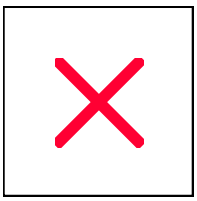
- 

  G05 – Regole di regolamento.

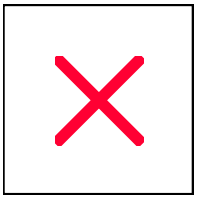
- 

  G06 – Procedure per le operazioni non concluse.

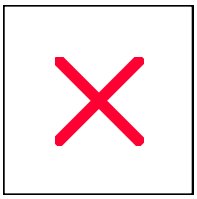
Sezione H – Governance e conformità

- 

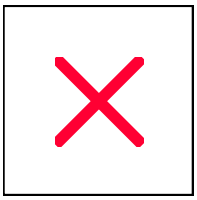
  H01 – Regolamento degli organi.

- 

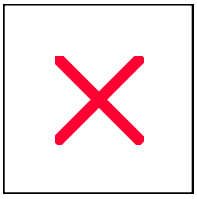
  H02 – Sistema dei controlli interni.

- 

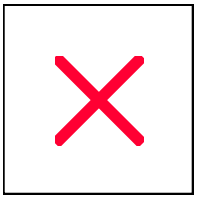
  H03 – Analisi giuridico-regolamentare.

- 

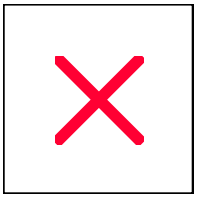
  H04 – Procedure di identificazione e controllo, ove applicabili.

- 

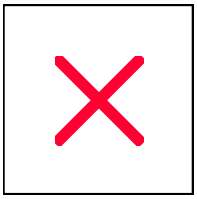
  H05 – Procedure di reclamo.

- 

  H06 – Politica dei conflitti di interesse.

- 

  H07 – Registro dei rischi.

- 

  H08 – Dichiarazione di completezza.

ALLEGATO B – SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA LIS

Voce	Dichiarazione dell'emittente	Documento probatorio	Esito
Natura giuridica	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Natura economica	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Emittente	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Tagli	1, 5, 20, 50 – da confermare	Da allegare	Non verificato
Quantità autorizzata	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Quantità emessa	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Quantità circolante	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Rapporto LIS/EUR	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Convertibilità	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Rimborso	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Contabilità	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Circolazione	Da compilare	Da allegare	Non verificato
LIS-Clear	Da compilare	Da allegare	Non verificato
SIPSE Pay	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Conformità esterna	Da compilare	Da allegare	Non verificato

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'ente _____,

DICHIARA

1. che le informazioni fornite sono, per quanto a propria conoscenza, complete e veritiere;
2. che la natura giuridica ed economica della LIS è descritta nei documenti allegati;
3. che sono state indicate le quantità autorizzate, emesse e in circolazione;
4. che sono state dichiarate le modalità di circolazione;

5. che sono state specificate le condizioni di conversione e rimborso;
6. che sono stati identificati i soggetti responsabili dell'emissione e dell'amministrazione;
7. che sono stati dichiarati gli eventuali rapporti con LIS-Clear e SIPSE Pay;
8. che saranno comunicate le modifiche sostanziali;
9. che la richiesta di iscrizione RISM non viene intesa come sostitutiva di autorizzazioni pubbliche eventualmente necessarie.

Documenti allegati: _____

Luogo e data: _____

Nome e qualifica: _____

Firma: _____

ALLEGATO D – MODELLO DI RELAZIONE SPECIALISTICA

Codice: RISM-LIS-TS-01

1. Area specialistica:
2. Responsabile:
3. Data di assegnazione:
4. Documentazione esaminata:
5. Metodologia:
6. Evidenze E0–E4:
7. Risultanze:
8. Criticità:
9. Documenti mancanti:
10. Rischi:
11. Misure correttive:
12. Giudizio tecnico limitato all'area:
13. Proposta alla S.V.S.-RISM:

Firma: _____

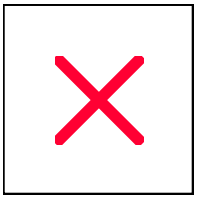
ALLEGATO E – MODELLO DI RELAZIONE CONCLUSIVA U.T.S.E.

Fascicolo: RISM-LIS-001

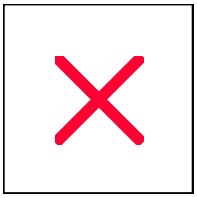
La U.T.S.E., esaminata la documentazione acquisita e le relazioni specialistiche:

- ricostruisce la natura giuridica ed economica della LIS;
- identifica l'emittente;
- verifica la struttura di emissione;
- esamina le denominazioni;
- valuta il rapporto con l'euro;
- esamina i diritti dei possessori;
- verifica le condizioni di conversione e rimborso;
- valuta la contabilità e la circolazione;
- esamina le integrazioni con LIS-Clear e SIPSE Pay;
- identifica le criticità residue.

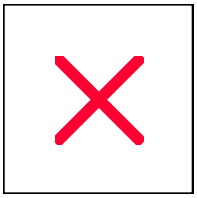
Esito istruttorio proposto:

- 

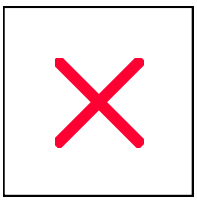
  Q1 – Documentazione completa.

- 

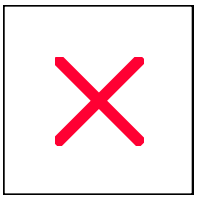
  Q2 – Qualificazione interna documentale proponibile.

- 

  Q3 – Qualificazione con riserva proponibile.

- 

  Q4 – Istruttoria sospesa per integrazione.

- 

Q5 – Non qualificabile allo stato degli atti.

Motivazione: _____

Responsabile U.T.S.E.: _____

Data: _____

ALLEGATO F – MODELLO DI DELIBERAZIONE DEL C.Q.N.

Oggetto: Decisione sulla qualificazione interna dello strumento LIS – Lira Italiana Sovrana.

Il C.Q.N.,

- visto l'Atto n. 03/RISM;
- visto l'Atto n. 04/RISM;
- visto il Decreto n. 05/RISM;
- esaminata la relazione U.T.S.E.;
- considerate le evidenze acquisite;
- valutati i diritti dei possessori e le condizioni di emissione;

DELIBERA

- ☒ di ammettere la qualificazione interna;
- ☒ di ammettere la qualificazione interna con riserva;
- ☒

di richiedere integrazioni;

- ☒

di sospendere il procedimento;

- ☒

di non procedere alla qualificazione.

Motivazione: _____

Ambito esatto della qualificazione: _____

Limiti e riserve: _____

Obblighi di monitoraggio: _____

Data: _____

Il Presidente del C.Q.N.

ALLEGATO G – SCHEDA PUBBLICA RISM-LIS

Denominazione: Lira Italiana Sovrana
Sigla: LIS
Codice fascicolo: RISM-LIS-001
Categoria: Strumento economico e monetario dichiarato
Emittente: Da identificare
Denominazioni progettuali: 1, 5, 20 e 50 LIS, da documentare
Stato: Istruttoria in corso

Natura giuridica: Da verificare.

Quantità emessa: Non ancora verificata.

Rapporto con l'euro: Da documentare.

Convertibilità: Da documentare.

Diritti dei possessori: Da verificare.

Integrazione LIS-Clear e SIPSE Pay: Da sottoporre a istruttoria specifica.

Qualificazione RISM: Non ancora deliberata.

Avvertenza: La presente scheda non costituisce attestazione di corso legale, garanzia di valore, autorizzazione bancaria o finanziaria, garanzia di rimborso o riconoscimento pubblico della LIS.

FINE DEL DOSSIER TECNICO-ISTITUZIONALE RISM-LIS

S.I.P.S.E. – REGISTRO INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE